



Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore

“PIETRO GIORDANI”

Via Lazio, 3 - 43122 Parma (PR) -
Tel. 0521/272405; Tel. 0521/272418 -

Sito web: www.ipsgjordani.it

Cod. Fisc. 80011950344

E-mail: PRIS00400B@ISTRUZIONE.IT; PEC: PRIS00400B@PEC.ISTRUZIONE.IT



pon
2014-2020
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

Regolamento recante i criteri per l'individuazione e la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (c.d. esperti esterni)

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 31 del 18 ottobre 2019.

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme citate in premessa, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF.

Art. 2 - Requisiti professionali e progettuali, elementi valutabili

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il Consiglio di Istituto ha stabilito che gli esperti stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti che costituiscono, anche, criteri di valutazione della candidatura:

- Titoli di Studio coerenti con l'incarico da affidare,
- Competenze richieste dal Progetto o dal compito assegnato,
- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del Progetto, con particolare riferimento a quelle maturate all'interno delle istituzioni scolastiche,
- Esperienze metodologiche – didattiche coerenti con l'incarico da affidare,
- Corsi di aggiornamento/formazione coerenti con l'incarico da affidare (non indispensabili, ma possibile oggetto di valutazione).

Il Dirigente scolastico, sentiti eventualmente i referenti del Progetto o dell'Area interessati, potrà richiedere ai candidati di presentare una propria declinazione del progetto/incarico per il quale si realizza la procedura selettiva. Tale proposta progettuale potrà essere oggetto di valutazione, anche fortemente rilevante, in aggiunta agli altri criteri.

A parità di valutazione di tutti gli altri aspetti, costituisce motivo di preferenza l'eventuale richiesta di compenso ridotto rispetto a quanto stabilito nell'avviso di cui al punto precedente.

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Ai fini della realizzazione del PTOF e/o dopo l'approvazione di ogni progetto didattico, il Dirigente, individua le attività e gli insegnamenti per i quali devono essere conferiti contratti ad esperti esterni. Il Dirigente, in relazione al carattere dell'incarico che viene proposto, ove abbia esperito senza successo verifica della disponibilità all'interno della Scuola di competenze atte alla realizzazione del progetto, dovrà avviare selezione mediante informazione da pubblicare sul sito e all'albo della scuola.

Gli avvisi dovranno indicare:

- l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare,
- modalità e termini per la presentazione delle domande,
- i titoli e gli altri elementi che saranno valutati e il punteggio da attribuire a ciascuno,
- la documentazione da produrre,
- i compensi, i termini e le modalità per la realizzazione dell'attività

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione richiesta e le prescrizioni progettuali;
- la presunta durata in ore del contratto e/o il calendario previsto;
- i criteri e le modalità di erogazione della prestazione;
- l'importo massimo della disponibilità finanziaria per la prestazione;
- ogni altro elemento utile alla valutazione e la candidatura da parte degli interessati.

I candidati:

- dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, compilando il relativo modulo di domanda e allegando, oltre all'altra documentazione richiesta, il proprio curriculum personale in formato europeo e formulando anche la proposta di compenso comprensiva di tutti gli oneri.
- dovranno essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
- si dovranno impegnare a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approvato;

Art.4 Determinazione del compenso

Il Consiglio d'Istituto determina, ove non fissato per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione e l'importo massimo della disponibilità finanziaria, in relazione al progetto da attuare. L'importo totale deve intendersi comprensivo anche degli eventuali oneri a carico dell'amministrazione.

A partire dall'anno scolastico 2019/20 e fino a nuova determinazione, il compenso massimo attribuibile è di 80 euro/ora comprensivi dei contributi e delle tasse. Per attività di formazione al personale o nel caso di prestazioni richiedenti competenze particolarmente elevate o nei confronti di esperti di alto livello professionale, il Dirigente potrà attribuire incarichi per importi superiori al tetto fissato con motivato provvedimento da portare a conoscenza del Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile o per mezzo di comunicazione apposita.

Art. 5 Procedura di individuazione eccezionale

Nel rispetto dei requisiti stabiliti al precedente articolo 2 e in deroga ai principi comparativi e ai processi di selezione di cui all'articolo 3, Il Dirigente potrà assegnare in modo diretto incarichi ad esperti esterni nei seguenti casi:

- *collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né gli obblighi di pubblicità (Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2 del 2018);*
- interventi formativi che si svolgono nell'arco di una sola giornata (C. Conti, sez. contr. Emilia-Romagna, 19 settembre 2014 n. 145);

- attività aventi carattere di *unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo* (C. Conti, sez. contr. Piemonte, 20 giugno 2014 n. 122);
- incarichi in risposta a esigenze aventi carattere di assoluta urgenza non prevedibile o rispetto a un termine prefissato (C. Conti, sez. contr. Sardegna, 3 marzo 2015 n. 26).

Art. 6 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione, il numero complessivo di ore e/o il calendario delle attività;
- il corrispettivo della prestazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 7 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.lgs. 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.lgs. n.165/2001.